

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 22 DEL GIORNO 02.07.2010

OGGETTO: Approvazione Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

L'anno duemiladieci il giorno due del mese di luglio - alle ore 8,00 nella sala comunale dietro invito diramato dal Presidente in data 28.06.2010, si è riunito il Consiglio Comunale in in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede l'adunanza il Sig. Marco Granatelli nella sua qualità di Presidente.

Sono presenti: il Sindaco, Gianluca Angelelli, e n.15 Consiglieri come segue:

	PR.	AS.		PR.	AS.
ANGELETTI Carlo	X		ANNESI Sergio	X	
CARRISI Edoardo		X	ZEZZA Antonio Remo	X	
MECAROCCI Danilo	X		PAPANDREA Franco	X	
PARROCCINI Domenico		X	PARROCCINI Giovanni Luca		X
ROSSETTI Roberta	X		ANGELETTI Stefano		X
SOLDATESCHI Luciano	X		ALEANDRI Paolo	X	
URBANETTI Francesco		X	FILIPPETTI Miriam	X	
SCARPONI Fabrizio	X		PESCITELLI Angelo	X	
GRANATELLI Marco	X		PALMIERI Patrizia	X	
ROMANI Maurizio	X		BELLONI Andrea	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Sara Salimbene, incaricato della redazione del Verbale.

Sono presenti gli Assessori: Amicucci, Alessandrini, Profili, Gasperini, Corazza.

IL CONSIGLIO COMUNALE:

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 02/05/1991 veniva approvato il regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 14/04/1994 veniva approvato il regolamento per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni e delle libere forme associative;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 30/01/1986 veniva approvato il regolamento per la concessione delle sale comunali;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 136 del 13/07/1999 veniva approvato il regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

Considerato che i predetti regolamenti sono ormai obsoleti ed in considerazione del tempo trascorso, della evoluzione della relativa normativa di riferimento, pertanto si rende necessario l'approvazione di un nuovo regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati;

Visto l'art. 12 della legge 07/08/1990 n. 241, che prevede la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'allegato A "Regolamento Comunale per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati" composto di n. 39 articoli;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che il presente argomento è stato discusso dalla competente commissione consiliare nelle sedute del 7 e 15/06/2010;

Acquisito l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica;

Uditi gli interventi dei Consiglieri comunali.

Visto l'emendamento approvato dal Consiglio Comunale.

Presenti e votanti 16 componenti

Con n. 14 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Rossetti e C. Angeletti) legalmente resi

DELIBERA

Abrogare per le motivazioni indicate nelle premesse le proprie deliberazioni:

- n. 49 del 02/05/1991 avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati;
- n. 45 del 14/04/1994 avente per oggetto l'approvazione del regolamento per l'istituzione dell'Albo delle Associazioni e delle libere forme associative;

- n. 12 del 30/01/1986 avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la concessione di sale comunali;
- n. 136 del 13/07/1992 avente per oggetto l'approvazione del regolamento per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali;

Approvare il nuovo regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati composto di n. 39 articoli, di cui all'allegato A al presente atto;

Il Regolamento in parola entrerà in vigore con le modalità di cui al comma 4, dell'art. 88, del vigente Statuto comunale. L'Ufficio Organi Istituzionali provvederà agli adempimenti connessi.



OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati.

PARERE di regolarità tecnica: favorevole


Civita Castellana, 16/06/2010

IL RESPONSABILE D'AREA

F.to Giuliano Latini

ALLEGATO "A"
DELIBERAZIONE N. 22 DEL 02.07.2010

- Regolamento per la concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
E BENEFICI ECONOMICI A
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**

(Art. 12, legge 7 Agosto 1990, n. 241)

INDICE

PARTE I

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Interventi del comune
- Art. 3 – Soggetti beneficiari
- Art. 4 – Settori di intervento

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

- Art. 5 – Settore sociale
- Art. 6 – Settore culturale e dei beni artistici e storici
- Art. 7 – Settore dell'istruzione
- Art. 8 – Settore sportivo e ricreativo
- Art. 9 – Settore turistico
- Art. 10 – Settore ambientale
- Art. 11 – Settore dello sviluppo economico e del lavoro
- Art. 12 – Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale
- Art. 13 – Interventi di carattere straordinario

PARTE II

Capo I – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ASSOCIAZIONI ECC.

- Art. 14 – Modalità di erogazione contributi e benefici economici
- Art. 15 – Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
- Art. 16 – Procedura di richiesta contributi per attività e progetti
- Art. 17 – Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale
- Art. 18 – Procedura di concessione dei contributi – assegnazione
- Art. 19 – Procedura di concessione dei contributi - rendicontazione
- Art. 20 – Contributi esclusi

PARTE III

Capo I – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

- Art. 21 – Principi e finalità
- Art. 22 – Accesso ai contributi
- Art. 23 – Soggetti Beneficiari
- Art. 24 – Entità del Contributo
- Art. 25 – Tipologie del Contributo
- Art. 26 - Requisiti
- Art. 27 - Strategie
- Art. 28 – Il Contratto Sociale
- Art. 29 – Definizione delle priorità d'intervento
- Art. 30 - Tipologia delle Prestazioni Socio - Economiche

- Art. 31 – Costituzione della Commissione di Valutazione
- Art. 32 – Legittimità degli Atti di Concessione di Benefici Economici
- Art. 33 - Deroghe

PARTE IV

Capo I – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 34 – Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
- Art. 35 – Rapporti e responsabilità – esclusioni
- Art. 36 – Patrocinio
- Art. 37 – Pubblicizzazione degli interventi del Comune

- Art. 38 – Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni
- Art. 39 – Entrata in vigore

PARTE I

Capo I – DISCIPLINA GENERALE

Art. 1

Finalità

1. L'amministrazione comunale di Civita Castellana, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale.

2. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a enti ed associazioni pubbliche e private, viene effettuata dal comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento per dare attuazione all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità amministrata ed a promuoverne lo sviluppo.

3. Inoltre il presente regolamento disciplina gli obiettivi, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi a persone e nuclei familiari, al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni di disagio economico o per necessità di prevenire condizioni di emarginazione sociale, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa e al conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

Art. 2

Interventi del Comune

1. Gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;
- c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad assicurare un vantaggio economico.

Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, salvo eventuali deroghe previste nei successivi articoli, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Civita Castellana o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

- a) enti pubblici;
- b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;
- c) associazioni non riconosciute ed i comitati;
- d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbiano ottenuto dal comune di Civita Castellana il patrocinio.
- e) persone fisiche nelle condizioni di cui all'art. 21 e per le finalità di cui all'art. 1 comma 3.

2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

3. E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o enti di fatto affiliate a società segrete o costituenti articolazione di partiti politici.

Art. 4

Settori di intervento

1. Il comune di Civita Castellana, per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a. Sociale;
- b. Culturale e dei beni artistici e storici;
- c. Istruzione;
- d. Sportivo e ricreativo;
- e. Turistico;
- f. Ambientale;
- g. Dello Sviluppo economico e del lavoro;
- h. Della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.

2. Per ciascun settore sono individuate le attività e le iniziative che generalmente caratterizzano l'intervento del Comune, non escludendo tuttavia quelle non previste ma che, per loro finalità sono ad esso riconducibili.

Capo II – SETTORI DI INTERVENTO

Art. 5

Settore sociale

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore sociale per le seguenti attività:

- a) Organizzazione e gestione di attività e servizi socio – assistenziali;
- b) Avvio e gestione di iniziative di promozione ed educazione sociale e sanitaria;
- c) Iniziative a protezione e tutela della maternità, dell'infanzia e della prima età evolutiva;
- d) Attività e iniziative per favorire l'aggregazione giovanile, anche volte alla prevenzione delle situazioni di disagio e devianza giovanile ed al recupero dei soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili;
- e) Attività ed iniziative volte alla tutela, al sostegno, all'assistenza ed alla socializzazione della popolazione anziana;
- f) Attività e iniziative volte al superamento degli squilibri sociali, nonché opere di solidarietà a livello locale e nazionale;
- g) Attività ed iniziative volte alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini ed all'impegno civile nei settori sociale e sanitario.
- h) Attività ed iniziative volte all'integrazione sociale degli immigrati, nonché delle persone socialmente emarginate.

Art. 6

Settore culturale e dei beni artistici e storici

1. Gli interventi del Comune per promuovere e sostenere le attività culturali e di tutela dei beni artistici e storici sono in particolare destinati ad enti pubblici e privati, istituzioni e fondazioni, associazioni e comitati di cui all'art. 3 che svolgono le seguenti attività:

- a) Effettuano servizi ed iniziative culturali destinate alla popolazione del Comune;
- b) Organizzano nel Comune premi letterari, pubblicazioni, convegni, seminari di studi, mostre, esposizioni, rassegne ed altre manifestazioni aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche e sociali di interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione;
- c) Effettuano attività rivolte a promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e l'accrescimento dei patrimoni artistici, culturali e storici (bellezze naturali e monumentali, biblioteche, pinacoteche, musei ed altri beni ed opere che costituiscono patrimonio della comunità);
- d) Consentono la fruizione ed il funzionamento di biblioteche specializzate, centri di lettura, raccolte di interesse scientifico, artistico e storico, anche appartenenti a privati;
- e) Organizzano, promuovono e sostengono attività teatrali, musicali, di cinema ed altre manifestazioni e iniziative di carattere culturale ed artistico;
- f) Organizzano attività che, attraverso manifestazioni, rievocazioni storiche, esibizioni, gruppi folcloristici, conservano e valorizzano antiche tradizioni storiche e culturali locali nonché il ricordo e la memoria di cittadini illustri;
- g) Promuovono l'organizzazione di feste civili e religiose o di altre manifestazioni comprese nelle tradizioni locali;
- h) Promuovono corpi musicali, bandistici, concertistici che hanno sede nel Comune.

2. Il Comune, per promuovere e sostenere le attività di tutela dei beni artistici e storici, può intervenire con contributi ed altri ausili economici alle iniziative promosse, d'intesa con enti, fondazioni, istituzioni, associazioni e comitati per:

- a) Il recupero ed il restauro di beni artistici, monumentali e storici ed il riordino e la catalogazione di archivi storici, biblioteche, musei, pinacoteche esistenti nel territorio comunale;
- b) La promozione ed il sostegno di iniziative che hanno per fine di far conoscere il patrimonio artistico, monumentale, storico e museale della comunità, per illustrarne il valore e diffonderne la conoscenza.

Art. 7

Settore dell'istruzione

1. I contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore educativo e dell'istruzione per le seguenti finalità:

- a) Attività ed iniziative nel campo scolastico e delle problematiche giovanili;
- b) Promozione ed organizzazione di incontri, convegni, dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti di interesse della scuola e delle attività extra-scolastiche giovanili;
- c) Attività pedagogiche;
- d) Interventi socio-educativi a favore di disabili, svantaggiati, immigrati ed extra-comunitari volti a favorire l'inserimento nei diversi ordini di scuole;
- e) Attività parascolastiche integrative, corsi di doposcuola ed extrascolastici;
- f) Forme organizzative accessorie per migliorare il diritto allo studio e la promozione scolastica.

2. Il Comune esercita le funzioni, allo stesso attribuite dalla legge, per assicurare il diritto allo studio e per il sostegno scolastico, secondo le modalità previste dalle normative in materia e dagli appositi regolamenti dei relativi servizi.

Art. 8

Settore sportivo e ricreativo

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva, secondo quanto previsto dall'art. 60, lett. a), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
2. Il contributi ed i benefici economici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore della promozione della pratica sportiva ed in quello dell'attività ricreativa per le seguenti finalità:
 - a) Promozione, organizzazione e cura della pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie rivolta ai giovani, alle famiglie e agli anziani;
 - b) Promozione dell'attività sportiva mediante corsi di avviamento alle diverse discipline sportive, meeting, dimostrazioni, incontri, convegni, dibattiti;
 - c) Organizzazione di manifestazioni che possono concorrere alla promozione e alla diffusione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità;
 - d) Promozione, organizzazione ed effettuazione di attività ricreative e del tempo libero;
 - e) Promozione dell'attività sportiva fra i disabili ed i portatori di handicap;
 - f) Promozione e valorizzazione della pratica sportiva effettuata in modo sinergico fra più soggetti di cui all'art. 3, ed in particolare modo con la scuola.
3. Non costituiscono contributi la concessione di benefici di scarso valore economico legati a funzioni di rappresentanza quali coppe, trofei, medaglie.
4. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà comunale con esclusione, in ogni caso, di contributi, sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio comunale.

Art. 9

Settore turistico

1. I contributi o i benefici di cui al presente regolamento possono essere concessi ai soggetti di cui all'art. 3 che operano nel settore turistico per le seguenti attività:
 - a) Attività di promozione turistica;
 - b) Realizzazione di pubblicazioni, guide, depliant e altro materiale prodotto al fine della promozione turistica;
 - c) Organizzazione di sagre e feste popolari per la promozione, anche turistica, del territorio;
 - d) Organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni sia a carattere locale che nazionale ed internazionale di richiamo turistico;
 - e) Promozione e assistenza ai turisti;
 - f) Organizzazione di manifestazioni nell'ambito del turismo congressuale;

Art. 10

Settore ambientale

1. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore ambientale per le seguenti attività:
 - a) Protezione, difesa e valorizzazione dei beni naturali e del paesaggio;
 - b) Promozione ed organizzazione di iniziative e manifestazioni per sensibilizzare i cittadini al rispetto e alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) Realizzazione di corsi di educazione scolastica per la formazione nei giovani della consapevolezza dell'importanza della protezione dei valori ambientali e dell'habitat naturale;
 - d) Realizzazione di mostre, esposizioni, documentazioni e pubblicazioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni, iniziative e comportamenti utili per la loro protezione;

e) Protezione civile, svolta anche di concerto e nell'ambito delle competenze e dell'organizzazione comunale in detta materia.

Art. 11

Settore dello sviluppo economico e del lavoro

1. Nel rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 e a soggetti e aziende private che operano nel settore delle attività produttive per le seguenti attività:

- a) Iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali;
- b) Organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso al fine della promozione di prodotti e/o attività produttive esercitate nel Comune;
- c) Valorizzazione del tessuto economico e produttivo del comune;
- d) Valorizzazione di zone ed attività di particolare interesse esistenti nel territorio comunale;

2. Il Comune può erogare contributi o benefici economici ai soggetti di cui all'art.3 che operano nel settore del lavoro con il fine di incrementare l'occupazione, per le seguenti attività:

- a) Promozione dell'occupazione, con particolare riguardo a quella delle categorie protette, a quella giovanile e alla riqualificazione e/o riconversione di lavoratori in mobilità, cassa integrazione e disponibilità;
- b) Organizzazione di progetti e di corsi di formazione per favorire l'avviamento e/o il reinserimento al lavoro.

Art. 12

Settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale

1. Il comune può destinare, in conformità a quanto previsto dal comma 1/bis dell'art. 19 del D.L. n.8/1993, come convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, un importo non superiore allo 0,80% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale, per sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale.

2. Le aree di attività per le quali possono essere concessi contributi o altri benefici economici nel settore della cooperazione, dello sviluppo e della solidarietà internazionale, sono i seguenti:

- a) Iniziative di solidarietà, cooperazione e partenariato internazionale;
- b) Il dialogo e la comprensione fra i popoli;
- c) Il rispetto dei diritti umani e dei popoli;
- d) Sostegno e aiuto a popolazioni in situazioni di grave difficoltà;
- e) Attività di sensibilizzazione verso le situazioni di popolazioni delle aree depresse del mondo;
- f) La promozione della multiculturalità;
- g) Promozione di nuovi gemellaggi.

Art. 13

Interventi di carattere straordinario

1. La definizione delle finalità, dei settori di intervento e di attività di cui ai precedenti articoli non preclude al comune la possibilità d'interventi di carattere straordinario, quando gli stessi sono motivati da fatti ed esigenze di particolare interesse per la comunità o che costituiscono, da parte della stessa, testimonianza di solidarietà verso popolazioni colpite da gravi eventi e calamità.

2. Potranno inoltre essere concessi contributi per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente regolamento, che hanno carattere straordinario e non

ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare un intervento del Comune.

3. Tali interventi potranno essere accordati se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari e comunque in misura non superiore al 0,50% della somma dei primi tre titoli delle entrate correnti del bilancio annuale.

PARTE II

Capo II - EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI AD ENTI ASSOCIAZIONI ECC.

Art. 14

Modalità di erogazione contributi e benefici economici

1. Il Comune di Civita Castellana opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti di cui all'art. 3, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste secondo le modalità di seguito indicate, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

2. Il Comune può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività, anche per iniziative svolte come attività integrata e/o collaterale ai programmi dell'amministrazione comunale.

3. Possono essere richiesti ed erogati contributi sia per singole iniziative che per l'attività svolta nel corso dell'anno.

4. Il singolo soggetto, nell'anno solare, potrà richiedere un contributo per l'attività svolta e eventuali ulteriori contributi per singole iniziative.

5. Fatti salvi i termini ultimi previsti dai successivi articoli 15 e 16, la Giunta Comunale, nell'ambito dell'attività di formazione del bilancio di previsione e/o di programmazione può stabilire, come atto di indirizzo, le attività prioritarie e di intervento al fine di indirizzare i relativi contributi, stabilendo modalità e disciplina di presentazione delle richieste e dell'accoglimento delle domande di contributo.

Art. 15

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

1. Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono, di norma, presentare domanda almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio dell'iniziativa stessa, e comunque non oltre il 15 ottobre dell'anno in cui si devono svolgere le iniziative.

2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi di particolare urgenza e rilevanza specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:

a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;

b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione contenente il programma dell'iniziativa e sua descrizione;

c) previsione di spesa per le attività per le quali si richiede il contributo;

d) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto corredato da idonea documentazione di spesa;

- e) dichiarazione, a pena di decadenza, di eventuali altri contributi concessi dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per altre iniziative;
- f) indicazione, a pena di decadenza, delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici e loro eventuale esito;
- g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici;
- h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
- l) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

4. Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza massima del 100% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo e non possono ricevere alcun finanziamento comunale le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'ente o associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano all'iniziativa.

Art. 16

Procedura di richiesta contributi per attività e progetti

1. I soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici per il sostentamento e lo svolgimento della loro attività e/o dei loro progetti devono presentare apposita domanda, di norma, entro e non oltre il 15 ottobre dell'anno in corso, per l'anno successivo. Tuttavia per i soggetti di nuova iscrizione è possibile richiedere contributi o altri benefici nel corso dell'anno di riferimento.
2. Sono ammissibili domande presentate oltre i termini sopra indicati soltanto in casi specificatamente motivati. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.
3. La domanda di contributo deve essere presentata al protocollo del comune, sottoscritta dal legale rappresentante e deve contenere:
 - a) generalità della persona fisica ovvero denominazione dell'ente, istituzione, fondazione o associazione nonché la generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) motivazione delle ragioni che sono a fondamento della richiesta con allegata relazione relativa all'attività svolta, a quella in corso ed ai progetti;
 - c) bilancio consuntivo dell'anno precedente (non richiesto in caso di istituzioni e enti pubblici, di soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale);
 - d) impegno a rendicontare con idonea documentazione di spesa e relazionare sull'attività svolta nell'anno;
 - e) dichiarazione, a pena di decadenza, di eventuali altri contributi ottenuti dall'amministrazione comunale, nel corso dell'anno, per singole iniziative;
 - f) indicazione, a pena di decadenza, delle eventuali altre analoghe richieste di contributo presentate ad altri enti pubblici (e loro eventuale esito);
 - g) dichiarazione di non essere affiliati a società segrete o costituire articolazione di partiti politici (art. 7 legge 02.05.1974, n. 195 e art. 4 legge 18.11.1981, n. 659);
 - h) impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 241/90;
 - i) copia dello statuto o dell'atto costitutivo ove ricorra il caso e se non già depositato presso il Comune.

Art. 17

Concessione temporanea di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale

1. Ai sensi degli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il Comune può concorrere alla realizzazione di iniziative ed attività anche con la concessione agevolata dell'uso temporaneo di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
2. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei beni concessi per l'esercizio dell'attività e per l'organizzazione delle manifestazioni.
3. Nell'atto di concessione sono indicate le date di inizio e termine dell'uso dei beni, nonché tutte le altre condizioni che regolano i rapporti fra le parti, compresa l'eventuale cauzione a garanzia dei danni per danneggiamenti, furti ecc. occorsi al bene concesso. Inoltre, nel provvedimento di concessione, deve essere quantificato il valore economico d'uso del bene in oggetto ed il beneficio economico concesso dal comune.
4. Tale beneficio economico deve essere iscritto nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui al successivo art. 34.
5. Resta esclusa dalla disciplina del presente regolamento la gestione di spazi destinati a riunioni, seminari, convegni, ecc.

Art. 18

Procedura di concessione dei contributi - assegnazione

1. L'istruttoria delle domande di contributo per tutti i casi previsti dagli artt. 15 e 16 deve essere effettuata dal servizio competente, intendendosi per tale quello cui è attribuita la materia relativa all'attività o all'iniziativa da finanziare, nonché i relativi interventi e/o schede contabili di bilancio.
2. Il servizio competente effettua la relativa istruttoria e predisporrà la apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della domanda. Per casi urgenti e non prevedibili il termine è ridotto a 7 giorni. Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale, dispone in merito con formale atto deliberativo.
3. Nell'individuazione dell'ammontare del contributo la Giunta Comunale definirà anche le modalità di erogazione dello stesso (unica soluzione o con acconti). In caso di concessione di contributi straordinari e/o per particolari situazioni la Giunta comunale può espressamente e motivatamente esentare il beneficiario dalla presentazione della rendicontazione e/o della documentazione delle spese sostenute, in considerazione della modica entità e/o della particolarità dell'iniziativa.
4. Il provvedimento deliberativo relativo alla concessione dei contributi e benefici economici dovrà indicare tutti i soggetti che hanno inoltrato richiesta, motivando l'esito della stessa. Alla delibera di concessione verrà data pubblicità nei termini di legge e ne sarà data notizia a tutti coloro che hanno presentato domanda entro 30 giorni dall'esecutività della delibera stessa.
5. Nel caso la concessione di uno specifico contributo sia già prevista dal Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), alla concessione ed erogazione dello stesso provvede direttamente con proprio atto il Responsabile dell'Area competente.

Art. 19

Procedura di erogazione dei contributi - rendicontazione

1. In caso di contributi concessi per le singole iniziative, richiesti ai sensi dell'art. 15, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e comunque entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'amministrazione comunale apposito rendiconto.
2. In particolare le spese a cui i contributi erano destinati dovranno essere appositamente documentate mediante copia delle relative note di spesa (fatture, ricevute, scontrini, altra documentazione fiscale ecc.).
3. I soggetti a cui sono stati concessi dei contributi per attività e progetti, richiesti ai sensi dell'art. 16, sono tenuti a presentare entro il 30 aprile dell'anno successivo

all'amministrazione comunale la rendicontazione delle spese e una relazione sulle attività effettuate.

4. I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale di cui all'art. 12, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre istituzioni o enti pubblici.

5. Nel caso che le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta dell'Ente.

6. I soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

7. La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro e la restituzione delle spese non rendicontate.

8. Qualora il comune di Civita Castellana risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Art. 20

Contributi esclusi

1. Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'amministrazione comunale assegna annualmente a quegli enti che operano nel territorio cittadino a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il comune esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri enti tramite trasferimenti al comune.

3. Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'amministrazione comunale eroga agli enti, associazioni e società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi statuti sociali.

4. Relativamente ai soli casi di ammissione di privati a servizi comunali istituiti nel settore scolastico, della cultura, dello sport, del tempo libero e dei servizi sociali (mensa, trasporti, asilo nido, attività sportiva e ricreativa, ecc.), le modalità di erogazione di detti servizi e relativi benefici sono disciplinate dai rispettivi regolamenti o atti di istituzione, ai quali si rinvia.

PARTE III

Capo I – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI E DEI BENEFICI ECONOMICI A PERSONE FISICHE

Art. 21

Principi e Finalità

1. Allo scopo di assicurare a tutti i cittadini condizioni di vita adeguate alla dignità della persona il Comune, nei limiti delle risorse previste in bilancio, garantisce assistenza economica finalizzata a:

contribuire a rimuovere le cause economiche, psicologiche, culturali, ambientali, sociali che provocano l'insorgenza di situazioni di bisogno e di emergenza o disagio sociale;

- superare, nei limiti del possibile, gli interventi di istituzionalizzazione privilegiando i servizi e gli interventi che consentono la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale e il mantenimento della propria rete di relazioni;
- stimolare e recuperare l'autodeterminazione delle persone e delle famiglie, superando interventi assistenzialistici attraverso servizi adeguati al bisogno.

Art. 22

Accesso Ai Contributi

1. L'ammissibilità delle domande, nonché la tipologia, la durata e l'entità dei contributi da assegnare di cui al presente regolamento, rientrano nella competenza funzionale del Responsabile di Area per importi sino ad €. 200,00, erogati in un'unica soluzione, sino ad €. 700,00 annuali alla medesima persona, il quale si avvarrà delle relazioni sul punto fornite dall'Assistente Sociale, sentito l'Assessore ai Servizi Sociali, nei limiti delle risorse assegnate.

2. Qualora il contributo dovesse superare gli importi di cui al comma 1, il Responsabile di Area acquisita la relazione dell'Assistente sociale, predisporrà apposita deliberazione da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale entro 10 giorni dal ricevimento della domanda. Per i casi urgenti e non prevedibili il termine è ridotto alla prima Giunta utile e comunque non oltre 7 giorni. Esaminata l'istruttoria la Giunta Comunale, dispone in merito con formale atto deliberativo.

Art. 23

Soggetti Beneficiari

1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari residenti nel Comune di Civita Castellana da almeno un anno risultante dai registri anagrafici, di cittadinanza italiana o straniera, che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali, o si trovino in occasionali situazioni di emergenza;

2. Il servizio sociale determina l'ammissibilità degli interventi richiesti sia sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta dall'equipe sociale, sia in base alle disponibilità finanziarie dell'Ente.

3. Gli interventi sono estesi anche alle persone domiciliate nel Comune o temporaneamente presenti sul territorio stesso, verificata l'indifferibile esigenza di prestazioni assistenziali che non possano essere assicurate da altro Comune italiano o dallo Stato estero di residenza. L'intervento in tale ipotesi è contenuto nei limiti strettamente necessari al superamento dello stato di bisogno. Tale contributo riveste carattere di immediatezza e unicità e sarà erogato dal Responsabile d'Area, sentito il Sindaco o l'Assessore ai Servizi Sociali, nei limiti di cui all'art. 30, lett. e).

Art. 24

Entità Del Contributo

Per la quantificazione dell'entità dei contributi, concessi in base ai criteri e alle modalità indicate nei successivi articoli, si terrà conto:

1. dell'entità dei contributi in denaro già erogati al soggetto richiedente dal Comune o da altri enti.
2. dei vantaggi o benefici economici indiretti dovuti all'utilizzo gratuito o a tariffe agevolate di servizi.

Art. 25

Tipologie di Contributo

L'Amministrazione Comunale può assegnare contributi per quanto attiene alle finalità espresse, nelle seguenti forme:

1. contributi economici ordinari a persone singole o a nuclei familiari indigenti;
2. contributi economici straordinari a persone che vengono a trovarsi in grave disagio economico in conseguenza di un fatto eccezionale;
3. contributi ad integrazione della retta in strutture residenziali;
4. contributi economici a famiglie in stato di bisogno con minori.

Art. 26

Requisiti

1. Per l'accesso alla prestazione economica è necessario che i soggetti di cui all'art. 23 si trovino in condizioni di indigenza e comprovato bisogno, cioè privi di reddito ovvero con l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) che non superi la soglia di € 7.500,00 (minimo vitale).
2. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie il limite di cui al comma 1 del presente articolo può essere rivalutato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
3. Il nucleo familiare dei richiedenti deve altresì essere privo di patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, fatta eccezione per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e adibita ad abitazione principale.
4. Costituiscono ulteriori elementi di valutazione i redditi non soggetti a tassazione quali: rendite INAIL, assegni o indennità di accompagnamento, pensioni di guerra, invalidità civile, contributi di Enti vari ecc, nonché le provvidenze di varia natura erogate sulla base del presente regolamento dall'Amministrazione comunale.
5. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 2-ter, del D. Lgs. n. 109/1998, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000, per le prestazioni di cui al presente articolo rivolte a persone con handicap permanente grave di cui all'art. 3, comma 3, della Legge 5.2.1992 n. 104, accertato ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, nonché a soggetti ultrasessantacinquenni la cui non autosufficienza fisica o psichica sia stata accertata da una A.U.S.L., il nucleo familiare può coincidere con il singolo individuo. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla Tabella 2 allegata al D. Lgs. n. 109/1998.
6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo non costituisce il sorgere di alcun diritto, dovendo comunque l'equipe di valutazione effettuare una completa istruttoria.

Art. 27

Strategie

1. La prestazione socio economica è lo strumento che permette l'avvio di un processo di aiuto, e pertanto deve tendere ad un progetto globale di tutela e di promozione dell'individuo e della famiglia, ciò al fine di garantire al soggetto in stato di bisogno adeguati mezzi di sussistenza per supportarlo in gravi situazioni di insufficienza di reddito.
2. Qualsiasi tipo di prestazione economica è da considerarsi uno strumento temporaneo per facilitare il superamento dello stato di bisogno, e tale strumento deve necessariamente essere affiancato da altre strategie per tendere al fine ultimo della rimozione del bisogno alla radice e della compartecipazione del soggetto interessato alle strategie risolutive poste in essere.

Art. 28

Il "Contratto Sociale"

1. Il "contratto sociale" viene elaborato dall'equipe territoriale del comune dopo aver effettuato una rilevazione dello stato di bisogno del richiedente e una valutazione delle risorse possedute dal soggetto stesso o esistenti nel suo contesto familiare e sociale.
2. Viene concordato con la persona interessata, la quale dovrà impegnarsi al rispetto di quanto ivi contenuto in proporzione alle proprie capacità, risorse e attitudini.
3. Il contratto sociale è uno strumento indispensabile per responsabilizzare l'utente, per stimolare le proprie risorse fisiche e psichiche, per favorire la presa di coscienza dei propri doveri e non solo dei diritti, per sostenere lo sviluppo dell'autodeterminazione della persona e per giungere al superamento della fase assistenziale.
4. In mancanza del rispetto del "contratto sociale" da parte dell'utente, l'assistente sociale può sottoporre il caso alla "Commissione di valutazione", di cui al successivo art. 31, la quale ha il potere di sospendere o rifiutare l'erogazione della prestazione economica o, dove fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di richiedere la restituzione delle somme percepite indebitamente.
5. Il "contratto sociale" può essere definito in modo autonomo dall'equipe del Servizio Sociale o predisposto in collaborazione con altri servizi specialistici quali ad es. D.S.M., Ser.T, Servizi Sociali, Ministero della Giustizia, U.O.C. Disabile Adulto, Materno Infantile.

Art. 29

Definizione delle priorità d'intervento

1. Tra i soggetti beneficiari degli interventi economici di cui all'art. 23 del presente Regolamento, il Comune garantisce in via prioritaria il diritto alle prestazioni in favore delle fasce sociali più deboli: minori a rischio, anziani ultrasessantacinquenni, inabili fisici e/o psichici, (L. 328/2000, art. 2, comma 3).

Art. 30

Tipologia delle Prestazioni Socio-Economiche

1. La concessione di qualsiasi prestazione, ferme le modalità di cui all'art. 22, è subordinata ad un progetto assistenziale, elaborato dagli operatori unitamente alla persona interessata. Sulla base della complessità delle singole situazioni sociali, le prestazioni socio-economiche possono essere dei seguenti tipi:

a) Contributi economici continuativi

I contributi economici continuativi vengono concessi per periodi di tempo di rilevante durata, da determinare secondo le singole esigenze, in favore di soggetti o nuclei familiari che si trovino in duraturo stato di non autosufficienza economica a causa di malattie, anzianità, inabilità permanente al lavoro, ecc. Il contributo economico mensile viene determinato sulla base di un progetto assistenziale.

b) Contributi economici temporanei

I contributi economici temporanei vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari nei casi in cui necessiti un sostegno finanziario per far fronte a temporanee situazioni di oggettiva difficoltà verificatasi a seguito di eventi particolari. Vengono concessi di norma per un periodo di tre mesi, ripetibile per ulteriori tre mesi nell'arco dell'anno, nel rispetto delle condizioni previste nel "contratto sociale individuale" definito nel precedente art. 28, in accordo con l'utente e sottoscritto dallo stesso.

c) Contributi economici straordinari

I contributi economici straordinari vengono concessi in favore di soggetti o nuclei familiari per superare bisogni di carattere urgente e contingente, inerenti a necessità primarie. Hanno carattere di eccezionalità e vengono erogati una tantum durante l'anno, il loro importo è variabile nel limite massimo della spesa documentata. In casi eccezionali tale prestazione è ripetibile per una sola volta su valutazione dell'equipe sociale.

La concessione dei contributi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo non preclude la possibilità di usufruire di contributi straordinari, sussistendone i presupposti.

d) Buoni-spesa

In sostituzione di prestazioni in danaro, possono essere erogati buoni-spesa finalizzati all'acquisto di beni di prima necessità, presso esercizi commerciali convenzionati

e) Contributo urgente per indigenti temporaneamente dimoranti

Per interventi urgenti si intendono gli interventi, di scarsa entità, erogati ad indigenti temporaneamente dimoranti, non residenti nel Comune.

L'erogazione può consistere in:

acquisto di generi di prima necessità;

acquisto diretto di biglietti ferroviari personali per il raggiungimento della località di residenza del nucleo familiare;

erogazioni di contributi economici in danaro di modica entità nei casi in cui non si ritiene opportuno intervenire secondo le modalità indicate nei precedenti punti.

La quantificazione dei contributi verrà stabilita con atto di Giunta annualmente, tenendo conto delle risorse finanziarie.

Art. 31

Costituzione della Commissione di Valutazione

1. E' istituita la "Commissione di Valutazione" composta dal Sindaco o da un suo delegato, dall'equipe del Servizio Sociale e dal Responsabile dell'Area Sociale.

2. La Commissione ha il compito, tra l'altro, di:

- monitorare l'andamento del Servizio nella sua globalità, per verificare la qualità e la quantità di risposte che il servizio sociale riesce ad offrire;

- rilevare, attraverso i dati a disposizione del servizio, le diverse tipologie di disagio sociale e la loro diffusione sul territorio;

- valutare le situazioni più problematiche che necessitano, per essere affrontate al meglio, di specifici interventi e competenze.

3. La Commissione si riunisce di norma ogni sei mesi e, in maniera straordinaria, qualora ci sia istanza da parte del Sindaco o suo delegato o del Responsabile d'Area.

4. La Commissione elabora una relazione annuale da allegarsi al Conto di Bilancio dell'Ente.

Art. 32

Legittimità degli Atti di Concessione di Benefici Economici

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente capo del regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Nessuna deroga, salvo quanto disposto dal successivo art. 33, può essere concessa se non previa modifica del presente regolamento.

Art. 33

Deroghe

1. Contributi straordinari possono essere concessi a persone o nuclei familiari, residenti da almeno un anno, che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 26, si trovino in una delle seguenti situazioni di bisogno:

a) cittadini residenti, i quali nel corso dell'anno per motivi indipendenti dalla loro volontà perdano la loro fonte di reddito, come ad esempio in caso di licenziamento;

b) cittadini residenti che necessitino di cure mediche e/o farmacologiche costose e prolungate, diete particolari, apparecchi ortopedici e simili, non garantiti dal S.S.N.;

c) cittadini residenti che devono sostenere ingenti spese inerenti a necessità vitali, cui non possono far fronte con i propri redditi, per interventi straordinari ed indifferibili relativi a manutenzione dell'alloggio di residenza, riscaldamento e simili;

d) minori residenti, i quali per effetto di provvedimento adottato dal Tribunale per i Minorenni vengano affidati alla responsabilità dei servizi sociali, pur continuando a convivere nel nucleo familiare di origine.

2. Nei casi di cui al comma precedente il Responsabile d'Area, sentito il Sindaco o l'Assessore delegato, adotta apposito atto sulla base di una dettagliata relazione dell'assistente sociale nella quale si evidenzino i motivi del bisogno ed i modi ritenuti opportuni per porvi rimedio.

PARTE IV

Capo I - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34

Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Il Comune, adempiendo a quanto prescritto dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, provvede alla tenuta dell'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico del proprio bilancio.

2. L'albo è aggiornato annualmente (entro il 30 aprile di ogni anno) a cura dell'Area Servizi Finanziari e Gestione Farmacie - Settore Bilancio e Programmazione Finanziaria.

3. Per ciascun soggetto iscritto nell'albo sono nello stesso indicati:

a) cognome, nome e indirizzo di residenza ovvero denominazione dell'ente, associazione, comitato o azienda ed indirizzo della sede sociale;

b) finalità della concessione;

c) disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale la concessione è stata effettuata;

d) importo del contributo e/o del beneficio economico concesso.

4. Il comune adotta idonei provvedimenti per assicurare la consultazione dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica di cui alla parte II del presente regolamento da parte di tutti i cittadini, enti, associazioni e comitati con la massima facilità di accesso e visione mediante pubblicazione all'albo pretorio consentendone l'accesso, anche per via telematica; tutela altresì la privacy dei cittadini beneficiari di cui alla parte III del presente regolamento, limitando l'accesso agli atti a norma della Legge 241/90 e succ. mod..

Art. 35

Rapporti e responsabilità - esclusioni

1. Il comune di Civita Castellana resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

2. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dallo stesso nominati.

3. Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca.

4. Sono escluse dal contributo del Comune le spese per uso di materiali, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto beneficiario già disponga o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri soggetti sia pubblici che privati.

Art. 36

Patrocinio

1. Il patrocinio di iniziative, manifestazioni, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione entro 20 giorni dalla richiesta, per casi urgenti e non prevedibili il tempo viene ridotto a 7 giorni.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari o agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato; tali interventi devono essere eventualmente richiesti con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune autorizza il soggetto richiedente all'utilizzo dello stemma del comune; il patrocinio deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *"con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Civita Castellana"*.

Art. 37

Pubblicizzazione degli interventi del Comune

1. I soggetti che ricevono da parte del Comune contributi, richiesti ai sensi degli art. 15 e 16, per la realizzazione di iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: *"con il Contributo dell'Amministrazione Comune di Civita Castellana"*.

Art. 38

Collaborazioni e incarichi con soggetti esterni

1. Esulano dal campo di applicazione del presente regolamento, e saranno di volta in volta disciplinati con apposito atto adottato dall'organo competente, i rapporti di collaborazione fra amministrazione comunale e soggetti esterni finalizzati alla realizzazione di iniziative promosse comunemente.
2. Sono altresì escluse dall'applicazione del presente regolamento le iniziative affidate dall'amministrazione comunale a soggetti esterni mediante appositi incarichi.

Art. 39

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione consiliare di adozione.
2. Di esso viene disposta la pubblicazione secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.



COMUNE DI CIVITA CASTELLANA - Provincia di VITERBO

**IL PRESIDENTE
(F.TO MARCO GRANATELLI)**

**IL SEGRETARIO GENERALE
(F.TO SARA SALIMBENE)**

PUBBLICAZIONE


Copia della presente Deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio dell'Ente il giorno 13 LUG. 2010 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge.

Civita Castellana li, 12 LUG. 2010

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO SARA SALIMBENE**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Civita Castellana li, _____



**IL SEGRETARIO GENERALE
SARA SALIMBENE**

Divenuta esecutiva a seguito della pubblicazione dal 13 LUG. 2010 al 28 LUG. 2010

(ai sensi dell'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000)

**IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO SARA SALIMBENE**

SI TRASMETTE PER GLI ULTERIORI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA:

- | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> SEGRETERIA | <input type="checkbox"/> GARE & CONTRATTI | <input type="checkbox"/> LAVORI PUBBLICI | <input type="checkbox"/> ARCHIVIO |
| <input type="checkbox"/> RAGIONERIA | <input type="checkbox"/> ECONOMATO | <input type="checkbox"/> PROVVEDITORATO | <input type="checkbox"/> TRIBUTI |
| <input type="checkbox"/> VV.UU. | <input type="checkbox"/> COMMERCIO | <input type="checkbox"/> PERSONALE | <input type="checkbox"/> SERV. DEMOGR. |
| <input type="checkbox"/> SERV. SOC. | <input type="checkbox"/> CULTURA/TURISMO | <input type="checkbox"/> SPORT | <input type="checkbox"/> PUBL. ISTRUZ. |
| <input type="checkbox"/> BIBLIOTECA | <input type="checkbox"/> URBANISTICA/AMBIENTE | <input type="checkbox"/> RELAZIONI ESTERNE | <input checked="" type="checkbox"/> ORG. ISTIT. |
| <input type="checkbox"/> SERV. AMM.VI | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |